

Newsalert

Dipartimento di Diritto Societario
Il conferimento di cripto valute in favore di s.r.l.

Con grande tempestività, la Corte d'appello di Brescia¹ si è pronunciata sul decreto con cui il Tribunale di Brescia aveva negato l'idoneità di una criptovaluta a divenire bene suscettibile di conferimento a capitale sociale di una s.r.l.². Nel raggiungere tale conclusione, il Tribunale aveva affermato la conferibilità *in astratto* della valuta virtuale ai sensi dell'art. 2464, comma 2, c.c. reputando che tale valuta appartenesse al più ampio *genus* dei "prodotti finanziari" (ex art. 1, comma 1, lett. u, del testo unico della finanza).

La Corte d'appello di Brescia riconsidera la premessa giuridica su cui poggia il ragionamento del Tribunale, costituita dall'idoneità in astratto della criptovaluta a costituire elemento attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l.. Secondo la Corte d'appello, infatti, è indiscussa la funzione di pagamento della criptovaluta che, quindi, deve essere assimilata al denaro e non ad un bene suscettibile di valutazione economica. Conseguentemente l'effettivo valore economico della "criptovaluta non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 2264 e 2265 c.c., che è riservata a beni, servizi ed altre utilità diversi dal denaro."

Secondo la Corte d'appello non è possibile "attribuire valore di scambio ad un'entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione. D'altro canto, la Corte rileva che, diversamente dalle monete aventi corso legale in altri Stati, per la criptovaluta non esiste un sistema di scambio idoneo ad attribuire, ad una data certa, un controvalore effettivo e certo in euro, non potendosi utilizzare a tal fine la perizia di stima che non si applica al denaro.

La Corte condivide la conclusione del notaio che aveva rogato l'atto, secondo il quale "le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del "*quantum*" destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sociale".

¹ Decreto pubblicato su Federnotizie il 3 dicembre 2018

² Tribunale di Brescia, Decreto n. 7556/2018

CHIOMENTI

Secondo la Corte di Brescia, quindi, ad oggi, le criptovalute non possono concorrere alla formazione del capitale sociale.

In attesa di una presa di posizione delle Autorità europee e nazionali, che vigilano sul mercato finanziario³, non resta che attendere la decisione della Corte di Cassazione sul caso bresciano.

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare
il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*

³ ESMA, EBA e EIOPA (comunicazione 19 marzo 2018), hanno emanato un avviso al pubblico, secondo cui le criptovalute non sono valute aventi corso legale ma “prodotti”, estremamente rischiosi per i risparmiatori in quanto, *inter alia*, estremamente volatili. Le Autorità non sono però ancora pervenute ad una qualificazione giuridica di tali valute.